



Comune di Cerzeto

Provincia di Cosenza
Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 10 del 23/08/2021

Originale

OGGETTO: “Approvazione regolamento per l’ applicazione del canone unico patrimoniale di concessione ,autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e i spazi mercatali e allegate tariffe “

L’anno Duemilaventuno il giorno Ventitre del mese di Agosto alle ore 18:00, nella Ex Scuola Elementare di Loc. Colombra, in apposita sala, in prima convocazione, seduta ordinaria, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:

Carica	Nominativo	Presente	Assente
Presidente	Giuseppe Rizzo	X	
Consigliere	Silvio Gerardo Cascardo	X	
Consigliere	Espedito Sangermano	X	
Consigliere	Francesca Lucieri	X	
Consigliere	Giovanni Castiglia	X	
Consigliere	Melania Sarro	X	
Consigliere	Domenico Aloise	X	
Consigliere	Veronica Cetraro	X	
Consigliere	Edoardo Sarro	X	
Consigliere	Eugenio Candreva	X	
Consigliere	Carmine Dolce	X	

Presenti. 11 Assenti. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.11 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, ed il rispetto delle misure e DPI antivirus COVID -19, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra sul sesto punto all’ordine del giorno

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sul sesto punto all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’articolo 52 del D.lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone

di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. - ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. - ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 42 del 11/05/2021 ad oggetto "Regolamento per l' applicazione del canone unico patrimoniale di concessione ,autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e i spazi mercatali e allegate tariffe"

Ritenuto, pertanto, di voler proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato schema di Regolamento che istituisce e disciplina il canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal responsabile del Settore, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo comune, allegate sub. B);

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Visto l'articolo 151 del d.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021, successivamente ulteriormente differito al 30/04/2021; Ritenuto di provvedere in merito;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021, successivamente ulteriormente differito al 30/04/2021; Ritenuto di provvedere in merito

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri comunali da riportare nel verbale di seduta

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.M. 1° agosto 2019;

lo Statuto Comunale;

il Vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica-contabile del Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 13 del 31.07.2021;

All'unanimità ,

DELIBERA

- DI APPROVARE il regolamento che istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160/2019), in allegato A) della presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.

- DI APPROVARE i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale e del canone mercatale (Allegato B), dando atto che la loro efficacia deve intendersi subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del suddetto Regolamento.

- DI DARE ATTO, inoltre, atto che lo stesso Regolamento produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;

- DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle entrate sostituite (Tosap, Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni).

- DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.


Infine il Consiglio Comunale

All'unanimità


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art 134 , comma 4, del D.Lgs n. 267/2000,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro



Il Sindaco
Arch. Giuseppe Rizzo



Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole

Data 23/08/2021



UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Settore

Dott. Silvio Geraldo CASCARDO

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro



UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Verina MELICCHIO

Il Sindaco
Arch. Giuseppe Rizzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 01/09/2021 e vi resterà affissa per Quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 122, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.
Prot. N° 4220



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Spataro



La suesposta deliberazione
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs n° 267 del 18/08/2000).

Data 01/09/2021



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro